

Ma quando, o signori giurati, si va in cerca d'un cameriere d'osteria, si deve forse badare che sia un possidente? si dirà, ma si possono prendere degli uomini onesti; ma, signori, se ammettiamo questo principio, quando uno sorte dal carcere che mestiere deve fare? quando uno è libero ed ha scontato la sua pena, torna nel rango in cui era prima. Vi sarà un sospetto, una prevenzione a riguardo suo, ma comunque sia, se l'oste Merighi accettava il Sabbatini come cameriere, l'accettava senz'altro egli punto si compromettesse. Guardate poi, o signori, come il Sabbatini Agostino servisse il Merighi: non lo serviva facendo i crediti in modo che Merighi avesse potuto rimettere del suo, esso invece dava il vino al Sabbatini, ed il vino il Sabbatini lo vendeva per conto suo e con sua responsabilità in faccia agli avventori, e se Sabbatini era birbante, supponiamo il caso, dovrà forse dedursene che Merighi doveva essere responsabile delle azioni delittuose de' suoi dipendenti?

Ricorderete quella lettera in cui Sabbatini scriveva da Genova a sua madre, dirigendola al Merighi; qui, o signori, si ha la presunzione, a detta del pubblico accusatore, che una corrispondenza c'era, perchè si trattava di crediti che Sabbatini vantava, perchè si mostravano dei conti pendenti fra Sabbatini e Merighi.

Ma voi riconoscete che in quella lettera si parlava di mezzi di cui il Sabbatini era creditore verso gli avventori, e mai di conti che fossero pendenti fra esso lui e il Merighi; e quando dirigeva Sabbatini la lettera a Merighi anziché alla madre, non comprometteva per nulla, a mio parere il Merighi. Difatti se la madre, inscia della partenza del figlio per Genova voleva saperne notizia, a chi altri doveva rivolgersi se non al Merighi presso il quale era collocato? È forse provato che all'epoca della lettera la madre conosceva che il figlio era stato condannato a Genova? E quante volte non si scrive ad alcuno recapitando la lettera presso altri appunto perchè sia più certa la consegna? Io ritengo, in una parola, o signori, che questa supposizione, che questi indizi che il Pubblico Ministero volle portarvi innanzi per dimostrare la responsabilità del Merighi, a nulla valgono. Io credo indizio non sufficiente per provare che Merighi avesse parte all'associazione.

Ma abbiamo di più, abbiamo anche testimoni in quali ci comprovano come il Merighi non fosse realmente quel manutengolo, quel tavernaio dell'Ancora, che il Pubblico Ministero vi ha presentato. Abbiamo un Gotti che è piantone della strada delle Lamme. Vorrete dire che questo testimonio non ha detto la verità?

Sapete quale sia l'ufficio di questo piantone? egli gira di notte, ed è realmente quello che più facilmente può aver sentore e scoprire le cose misteriose, egli ha la pubblica vigilanza, e sebbene non sia un impiegato di Questura è però un agente il quale ha anch'esso la missione di guardare le sostanze dei cittadini.

Questo Gotti, quando si parla di balle vi dice: nelle Lamme io sentii a parlare di balle di facchini, ma non d'altre mai. Difatti sul ponte delle Lamme si radunano realmente i facchini: tutti i giorni, hanno il loro convegno, ma non si è parlato mai di balle di ladri.

Non nego, o signori, che realmente quella *balla* dei facchini sia un'associazione, infatti i facchini della stazione vennero qui ad attestarvi che essi facevano un corpo solo dividendo i guadagni che si facevano nella giornata, che avevano il loro cassiere, che chi mancava pagava una multa, in una parola: c'era l'organizzazione di una *balla*, ma *balla* di facchini. Questa parola *balla* tanto usata in Bologna ha sempre esistito. Vi fu un tempo, disse l'egregio avvocato Oppi, rappresentante l'ufficio dei poveri, in cui in Bologna vi erano altre *balle* di giovinotti morbosi che andavano a tutte le conversazioni, vi era la *balla* azzurra, la *balla* rossa, la *balla* verde, tutte *balle* composte, come dissi, di giovinotti brillanti ed allegri che frequentavano le conversazioni e le feste da ballo, questi

cercavano di insinuarsi in tutte le feste, e a questi il popolo diede appunto il nome di *balle* cogli appellativi di rossa, azzurra e verde. Ma come ben vedete, non sono queste da confondersi colle *balle* dei ladri, erano associazioni di persone giovani ed allegre che non cercavano che i divertimenti, e non erano già *balle* di malfattori che attentassero alle persone ed alle proprietà.

Ora, signori giurati, viene Angelo Matteuzzi, il quale dal Pubblico Ministero è definito coi più neri colori. Vi si disse che questo Matteuzzi ebbe dalla Mazzoni i cento scudi per aiuti prestati a gravissimi misfatti, ve lo prova la lista stessa della Mazzoni. Un fatto più esplicito che ebbe i cento scudi si è quello depresso dal contadino Masetti. Signori, se io volessi minutamente esaminare tutti gli indizi e tutte le prove che riguardano Angelo Matteuzzi, io non dovrei essere così breve, mi varrà però in gran parte ciò che disse un valente oratore dell'avvoceria dei poveri, ed a cui semplicemente mi rimetto per ciò che riflette i cento scudi annotati nella lista della Mazzoni. Egli diceva, forsechè la grassazione Parodi deve ritenersi come un reato stato commesso dall'associazione di Bologna? Egli vi disse e vi comprovò che no. Quand'anche quella grassazione fosse stata commessa dall'associazione bolognese la Mazzoni, sarebbe stata un'associata coi grassatori di Genova? Egli vi rispose che la Mazzoni non poteva ritenersi per associata. Or bene, seguendo l'andazzo del mio collega, io vi dirò per Matteuzzi, che era un'appendice, che era colui che aveva da risquotere il denaro dalla Mazzoni, forsechè Matteuzzi ebbe realmente i cento scudi? forsechè, anche avendoli avuti, si avrebbe a considerare come faciente parte di una associazione, o meglio non avrebbe a considerarsi come un correo imputato nella grassazione Parodi? E notate, o signori giurati, che anche Matteuzzi fu per quel fatto processato, ma fu però dichiarato che a carico di lui non si faceva luogo a procedimento. Prendiamo la lista della Mazzoni; vi troviamo forse il nome di Angelo Matteuzzi? No certo, questo nome noi non lo ravvisiamo; vi troviamo invece un soprannome che il Pubblico Ministero intende appropriargli. Dissi intende, perchè l'accusa non deve solo indicare, ma deve provare che i soprannomi sieno realmente attribuibili alle persone che ella vuole designare. Vi disse che Rodino era Matteuzzi Angelo. Ma e chi ve lo prova? Quanti testimoni furono interrogati se Matteuzzi avesse un soprannome, tutti vi dissero, non lo sappiamo, anzi alcuni vi dissero, no. Quando Matteuzzi fu interrogato egli dunque non disse che la verità allorchè manifestò non avere soprannome di sorta. Come dunque può ricavarsi che il nominato nella lista della Mazzoni fosse il Matteuzzi Angelo?

Ma il Pubblico Ministero mi aspetta sopra un altro terreno, e vi dice, lo provo, perchè i cento scudi passarono nelle mani di Matteuzzi. Signori giurati, che i cento scudi realmente Mazzoni li avesse, egli ha detto di no: ma la difesa non può mentire al dibattimento, ed ella vi dice che Matteuzzi ha detto una bugia allorchè asserì di non avere mai posseduto cento scudi, ma non per questo sarebbe questa la illusione che dunque quei cento scudi pervenivano dalla Mazzoni. Ma sapete il perchè vi disse questa bugia? Perchè realmente fu interrogato dall'egregio Presidente se avesse mai posseduto alcuna somma ed alcuna somma rilevante, ed egli vi disse che non aveva mai posseduto più di trenta o trentacinque scudi; e ve lo disse per mettersi in armonia col suo stato finanziario che era stato rappresentato a questo dibattimento ve lo disse per mettersi in armonia a quella miseria che era stata giustificata, ve lo disse perchè egli allora credette che l'ammettere il fatto di aver posseduto una somma rilevante lo potesse compromettere; ebbene, o signori giurati, Matteuzzi lo poteva ammettere; egli possedeva quella somma, perchè quella somma era dovuta ai signori Buggio, e voi vedrete nel loro conto, o signori, che i signori Buggio si fanno creditori a quell'epoca di 50 scudi e più.

Or dunque quando Matteuzzi disse che egli non avea mai posseduto che 35 scudi, intese dire che di sua proprietà non avea mai posseduto cento scudi e diceva il vero: quanto al fatto del Mazzetti lo menti spinto dalla ignoranza; ma quand'anche ve lo voglia concedere, che vi abbia detto una bugia, e che realmente si sia trovato in contraddizione di fronte al testimonio, abbenchè la difesa possa anche dubitare su quel testimonio unico che venne all'udienza ad attestare un fatto nuovo non scaturito dal processo scritto e che se non fosse avvalorato dal detto dei signori Buggio che realmente pagarono una somma alla moglie del Matteuzzi, non meriterebbe alcuna credenza, io dico, o signori, ma che cosa vi giustifica ciò? Vi giustifica forse che questa somma provenne dalla Mazzoni? Vi giustifica forse che questa somma è il provento dei reati dell'associazione?

Vorrei anche concedere che quei cento scudi fossero il frutto di una correatà in un reato, ma questo non verrebbe mai a provare che quel denaro fosse un indizio a carico del Matteuzzi, per poter dire che costui è un reo del crimine d'associazione.

Ora non mi resterebbe o signori che a parlarvi di quegli imputati che non hanno che il solo titolo di associazione; ora non mi resterebbe che a parlarvi del reato di associazione semplicemente detto in quanto ch'è imputabile a coloro i quali non sono implicati nei fatti speciali.

Qui o signori, avremo molto da dire relativamente ad uno di questi che vi fu caratterizzato nella balla dei giocatori; egli è perciò che preghiamo l'egregio signor Presidente a voler rinviare il dibattimento a domani, essendo già ora tarda.

Pres. — La pregherei di voler ancora continuare.

Avv. Ghillini — La mia voce è stanca, il mio petto non regge.

Pres. — Allora la pregherei di misurare anche le forze fisiche, del resto andiamo troppo a lungo.

La prosecuzione del dibattimento è rinviata a domani.

Udienza del 1 Settembre.

L'udienza è aperta alle ore 11 e 20m. e dopo le solite formalità il Presidente invita l'avv. Ghillini a proseguire la sua arringa.

Avv. Ghillini.

Eccellenze, signori giurati

Brevissime parole basteranno a compiere quelle osservazioni cui ieri vi accennai. Io vi lasciai allo stadio in cui dovea considerare questi accusati che si vogliono associati ai malfattori, ma che non hanno a rispondere di alcun reato speciale, di quei malfattori a di cui cessa ogni presunzione in quantochè le loro azioni non furono tali che vi dimostrassero realmente col fatto che essi ad azioni turpi diedero il compenso e l'opera; di quei malfattori a di cui carico la pubblica accusa deve, a mio avviso, somministrare elementi esterni ed atti a giustificare che realmente questi tali furono malfattori in fatto, in quanto che, se non operarono realmente nei reati, aveano però tutte le qualità per appartenere ad un'associazione, non basta: aveano ancora consumati tali atti e fatti da qualificarli gli agenti per malfattori.

Questi atti o fatti debbono essere esterni e che realmente addimostrino gli agenti come facienti parte di un'associazione.

Vi dissi già da principio che nell'ingenerare dell'associazione io non prendeva la parola, veniva, nell'ipotesi che questa esistesse, a giustificarvi che i miei difesi non potevano ascrivervi a quella turba di malfattori che il Pubblico Ministero annoverava in numero di 78.

Vengo quindi senz'altro a guardare quali elementi raccolse l'accusa a carico di Longhi Alfonso.

A carico di Longhi Alfonso esiste la relazione con Zucchi, la relazione con Guermandi, e questo basta, perchè lo ammette egli stesso.

Veramente io dico che una semplice relazione non può essere un elemento atto per qual ficare una persona come malfattore: supponiamo pure che anche lo Zucchi, anche il Guermandi fossero quei malfattori che il Pubblico Ministero pretende, l'aver il Longhi conoscenza con essi non sarebbe mai una prova atta a dimostrarvi che egli stesso faceva parte dell'associazione; potrebbe essere tutto al più una presunzione che Longhi Alfonso potesse essere capace di quei reati di cui il Zucchi ed il Guermandi potessero essersi resi responsabili; ma questa presunzione non è una prova, una presunzione non è altro che un indizio e di fronte ad un indizio non si può venire ad una conclusione di colpeabilità, come fece il Pubblico Ministero; se quest'indizio non è sorretto da altri ammiccoli, da altri fatti che giustifichino la reità del giudicabile.

Ma si disse Longhi è uomo il quale ha sofferto procedure; Longhi è uomo il quale è stato condannato.

Ma, o signori giurati, se il subire procedure, e l'esser condannati saranno titolo perchè uno debba dirsi associato, quanti sarebbero gli associati!

No, o signori, questi indizi non sono affatto concludenti per potervi provare che il Longhi Alfonso faccia parte dell'associazione.

Il Pubblico Ministero vi disse ancora; che Longhi Alfonso frequentava il caffè dei Viaggiatori, era uno di quelli i quali capitavano in quel covo, come egli disse, in quel ricettacolo, in cui realmente convenivano malfattori.

Ma, signori giurati, avrete presente che il Zuffi Leandro dichiarò esplicitamente di non conoscere il Longhi e ad avvalorare il detto di Zuffi concorse ancora un fatto che a quest'udienza si verificò, avrete in mente la deposizione della Prandini, deposizione nella quale mi è giocoforza spendere alcune parole. La Prandini venne interrogata, ed essa depose quanto aveva deposto il marito; essa venne in una parola ad avvalorare la deposizione del marito stesso. Questa testimone, quando fu interrogata sul Longhi, venne ad un confronto, disse che il Longhi è il bersagliere, è quel bersagliere, che realmente capitava nel caffè dei Viaggiatori, e quando il Longhi a questo fatto dava una menzila, essa diceva: è impossibile, questi è il bersagliere, che frequentava il nostro caffè. Questa testimone, avvalorando il suo confronto, diceva, non mi sbaglio; è lui. La Prandini veniva lasciata andare al posto, dei testimoni, e quando questa ebbe accostato il marito, ritornava essa là su quella scranna, e diceva, mi sbagliai, errai, e si verificò in fatto che quel bersagliere non era il Longhi, il coimputato, ma era Righi Luigi. Signori, che cosa vi provano questi fatti? vi provano due cose sostanziali, la prima che il Longhi diceva la verità, che Longhi non mentiva; la seconda che la coscienza della Prandini è elastica, e tale che ci lascia dubitare del suo depono: si vorrà scusare il fatto accennando all'errore, ma io vi dirò che allora si trattava di un confronto con tanta asseveranza accertato e se fu Longhi fortunato per l'avuta emenda vi dimostra però qual sia la forza dei confronti, quanto un uomo possa facilmente ingannarsi, e come realmente quella donna s'ingannasse.

Vi ha di più, o signori; a favore del Longhi noi abbiamo la stessa questura. Dissi la stessa questura, non già perchè gli impiegati attuali della questura avessero a favore del Longhi depono, che anzi, non lo nego, abbiamo rapporti che non sono a lui troppo favorevoli; dissi la stessa questura, intendendo di riferirmi ad un onesto funzionario il quale fugeva l'ufficio d'ispettore nella sezione di Ponente, nella sezione appunto da cui il Longhi era dipendente negli anni luttuosi a cui si riferiscono i fatti criminosi, che formano il soggetto dell'attuale dibattimento; e questo funzionario è il signor Cerati il quale quando fu interrogato qual fosse la moralità del Longhi, che pensasse, egli francamente vi disse, quest'uomo fu sempre perverso, ma da qualche anno era emendato. Se voi, o signori, non volete ritenere quest'emenda, che vi è comprovata ancora da due integerrimi testimoni, i quali furono l'Odorici e lo Zani, se quest'emenda non la volete ritenere, allora voi partite da un principio il quale realmente non può essere

il retto, cioè che la pena non serve nemmeno ad emendare.

Signori, quest' uomo nei tre anni che susseguirono al suo libero rilascio, menò tale una vita che alla stessa questura non diede più sospetti; insomma a quest' uomo non si può più ascrivere alcun addebito.

Io credo, o signori, che questi fatti sieno sufficienti per convincervi che il Longhi fu malamente posto tra gli associati malfattori, quando a carico suo non si portano elementi tali che giustifichino l'accusa.

Veramente si disse da alcuni della questura che il Longhi aveva ricettato malandrini, che aveva ricettato assassini, questo lo dissero lo Sborni ed il Marchi se non erro. Ma, signori, di questo fatto dov'è la prova? Quali furono i malandrini trovati nella casa del Longhi? Egli, signori, non abitava nemmeno una casa propria, esso abitava presso Odorici come garzone, e i garzoni non hanno casa propria, quindi egli non poteva ricettare ladri ed assassini.

Ora dirò due parole appena per Garuffi Giovanni. Di Garuffi vi parlò già il mio collega avvocato Filippi, e con chiarezza vi ha dimostrato che esso non poteva ritenersi tale da associarsi con malandrini. Quest'uomo che destò le simpatie del Pubblico Ministero destò puranco le simpatie della difesa. Le simpatie della difesa per altro andarono più oltre di quelle del Pubblico Ministero. Io non vi dirò che Garuffi sia un uomo il quale abbia sentito la rescipiscenza, io vi dico: Garuffi è uomo che fu ed è incapace a malfare.

Si dirà: quella lettera, quei telegrammi che furono trovati presso di lui, quel grimaldello sono fatti che stanno contro l'innocenza del Garuffi. O signori, esaminate con pacata coscienza questi fatti e vedrete che realmente la difesa può darvi la giustificazione di questi lontani indizii che stanno contro di lui. Non mi appello ora alla cosa giudicata che realmente sta a favore del Garuffi, no, io voglio partire da più lontano, voglio partire dalla sussistenza di alcuni fatti per comprovare che realmente si ha prova della di lui reità. Quel grimaldello che presso di lui fu trovato non era che un semplice chiodo, il quale aveva servito per aprire la serratura di un *comò*. Vi citò il testimonio che poteva giustificare l'asserzione, fatalmente era morto. Non ci si provò però che questo grimaldello fosse atto a servire per aprire alcun altro uscio che non fosse quello del Garuffi; non ci si comprovò nemmeno se questo grimaldello fosse atto ad aprire quel *comò* che egli aveva indicato. E perchè non si fece una perizia per vedere se con questo grimaldello si poteva aprire quel *comò* che egli aveva indicato? Se il *comò* si poteva aprire allora veniva la certezza che quanto a questo grimaldello il fatto accennato dal Garuffi non era che la verità. Ma veniamo ai telegrammi. I telegrammi che furono diretti al Garuffi io sostengo e dico che non furono a lui effettivamente indirizzati. Mi si dice: sta contro di lui il fatto del nome, del cognome. Sì, o signori giurati, voi ricorderete che una gravissima grassazione si commetteva in Genova, voi ricorderete chi ne erano gli autori. Ebbene, chi era il Garuffi? Non era che un servitore dei Ceneri, uno di quelli che servivano alla loro bottega. Forsechè se tra i fratelli Ceneri vi fosse stata necessità di corrispondenza avrebbero voluto valersi del nome loro? Oh! no, signori, era naturale che essi telegrafassero a persona la quale ricevendo i telegrammi, li avesse mostrati necessariamente ai padroni, e che questa interpretazione sia la vera che lo provò la sentenza della Sezione d'Accusa di Genova, che liberò dal carcere il Garuffi appunto perchè non lo credè compromesso dal fatto dei ricevuti telegrammi. La furberia dei Ceneri era grande, e ne aveste le prove nelle audaci e maligne intraprese.

Era naturale, o signori, che il Garuffi, ricevuto un telegramma, si portasse dai padroni e dicesse, mi giunse un telegramma, e rendendolo ostensibile a chi forse aveva relazioni e preconcetti, con quelli che erano a Genova involontariamente ed inscientemente somministrasse quelle indicazioni che riflettevano il preteso aiuto che i grassatori di Genova chiedevano. Questo poteva ritenersi e supporre; ed è probatissimo inquantochè realmente il Garuffi era nella bottega al servizio di Ceneri. Ma io non vedo in quei telegrammi alcun

indizio che mi giustifichi che questi erano diretti veramente al Garuffi; non veggio quello che mi dice il Pubblico Ministero che veramente Garuffi abbia mandato uomini, mandato soccorso a Genova. Questi fatti io non li ho veduti, e non li posso ritenere se non sono evidentemente provati; questi fatti non vengono a sorreggere il detto di quei telegrammi, e quindi nel dubbio io ho tutto il diritto di dirvi, questi telegrammi che formarono già, come ben disse l'egregio mio collega, il soggetto del processo di Genova, quel processo che riguardava ancora la grassazione Daccò, in cui il Garuffi era coinvolto, questi telegrammi non furono tenuti come indizi sufficienti per farlo condannare come correo di un fatto speciale, vorrete voi ritenerli come indizi a comprovarvi un'associazione?

Ma veniamo pure alla nota che fu trovata presso il Garuffi, alla prova di quella rescipiscenza che il Pubblico Ministero trovò nel Garuffi. Io in verità in quella nota non rinvenni che gli elementi di una educazione superstiziosa. In quella nota diffatti egli vi parla di voti, di scioglimento di vincoli, di affetti: diffatti in quella nota egli non si parla che di preghiera. Signori, è un fatto evidente che chi sente la rescipiscenza, può facilmente trovare un conforto nella religione; ma è pure un fatto accertato che chi ha un principio di religione, anche senza colpa, quando si trova realmente colpito anche da una processura ingiusta, si abbandona e si raccomanda a Dio perchè possa sfuggire anche da una processura che egli ritiene ingiusta. Mi si dirà che la processura non la teme che il reo. No, signori, la processura la teme anche l'innocente; ed abbenchè uno possa avere la certezza che non può essere condannato, oh! credetelo, se egli, se alcuno di noi avesse a subire un processo, non lo prenderebbe come una grazia, e se potesse sfuggire da questo, credo che sarebbe ben felice e fortunato; naturale quindi che chi si trova colpito da una sventura si conforti in Dio, a cui indirizza preghiere, fa voti e raccomandazioni. Ma quale fu questo voto? quello di non darsi più a reati, dice l'accusa, di non avere più parte ad alcun reato.

Ma io, o signori, questo voto lo spiego altrimenti, io lo spiego da un altro punto di vista, e se anche volessi riferirvi ciò che lo stesso Garuffi da me interpellato ebbe a dirmi su questo voto pel quale non fu interrogato all'udienza, esso mi rispose che questo voto non era altro che una devozione di andare tutti i sabati alla Madonna di San Luca, onde porgere ringraziamenti di quella grazia che aveva ottenuto quando fu liberato dal processo di Parma, voto che non adempì mai.

Ma no, signori giurati, io voglio andare più oltre, voglio considerare in quel voto non altro che una determinazione di sciogliersi dal servizio de'suoi padroni, quel voto non si riferiva ad altro che ad allontanarsi dai Ceneri, i quali fin allora erano stati scervi da qualunque sospetto, che dopo la grassazione di Genova egli non ebbe il coraggio di abbandonare perchè non serviva solamente coloro i quali erano realmente stati implicati nella processura, ma che pur vedendo che il nome dei Ceneri suonava un nome fatale, nella pubblica opinione, faceva il voto di allontanarsi dal loro servizio.

Ecco come io spiego quel voto, ecco che in quest'atto non vedo rescipiscenza, ed in questa circostanza oltre al non compromettere il Garuffi non trovo altro che quei principii di religione ed onestà che fanno risalire all'idea non già che sia un uomo pentito di aver appartenuto ad una associazione, di aver somministrato aiuto al delitto, ma bensì un uomo il quale era incapace assolutamente di delinquere, e che trova nella religione un conforto per lenire i sofferiti patimenti, per attenuare le pene da cui si è colpito, per avere la grazia di ottenere la cessazione della pena.

Ora vengo a Mignani Ferdinando.

Di questo non mi occuperò gran fatto. Quest'infelice, perchè così lo chiama il Pubblico Ministero, vi disse ebbe la disgrazia di avere una moglie che fu manutengola, ebbe la disgrazia di avere altri in famiglia che non furono certamente retti ed onesti.

Io non dirò altro alla pubblica accusa se non che la ringrazio; e debbo esserle grato di avere realmente nel suo criterio, di avere nella sua imparzialità e coscienza giudicato ciò che il dibattimento ha provato ad evidenza, cioè, che il Mignani è un uomo onesto e laborioso; ma dove il Pubblico Ministero mi pareva esagerasse, fu quando volle ritenere giusto il processo, per poter giustificare i sospetti che a carico di lui erano stati dall'accusa iniziati.

Signori giurati, noi vediamo che non ci risulta punto in fatto che la Campassi fosse quella donna così cattiva come il Pubblico Ministero ce la indicava; se la Campassi fosse quella donna perversa, ella non sarebbe in libertà.

Ma, o signori, se quest'uomo soffrì tanto, se soffrì una processura così lunga permettete al suo difensore di dirvi una parola in suo favore non già per indurvi ad assolverlo perchè è già per ciò sufficiente espressa convinzione del Pubblico Ministero, ma solo per rivendicare quell'onore che veramente, sortendo da quella gabbia, ha il diritto in faccia al pubblico, in faccia a tutti di recuperare, e voi, o signori, lo rivendicherete col vostro verdetto.

Vengo a Zucchi Giuseppe. Zucchi Giuseppe è un capo popolo del 1859. Il Pubblico Ministero vi disse che egli fu condannato, la difesa non lo nega. Fu processato, ma le processure rimasero sospese, anzi fu dimesso dal carcere. Qual fu il titolo della sua condanna? signori giurati, il reato commesso da Zucchi può essere comune a tutti; fu una ferita in rissa. Signori, voi lo sapete meglio di me, la rissa non caratterizza l'uomo per malfattore. Quindi la conseguenza è che questa condanna non può essere presa come elemento per avere un indizio a carico di lui. Vero è che il Zucchi fu in relazione con Trenti, ma a quale scopo? furono essi i capi-popolo del 1859, ed a questi capi-popolo, o signori, si deve qualche parte del risorgimento italiano, ed a questi capi-popolo si deve essere grati, e non imprecare.

Voi ricorderete l'epoca del '59, quando questi malfattori avevano in mano la città, che non vi erano nè armi, nè armati, eppure non avveniva nè un omicidio, nè una grassazione, non un furto. Ebbene allora chi aveva la forza materiale nelle mani? l'avevano appunto i Zucchi, i Trenti. Nè crediate, o signori, che questa gente allora fosse salariata. Vi si disse qui all'udienza, e più testimoni lo attestarono, che questi servirono solo per amor di patria, per amore del proprio paese. Eppure quando questi erano a capo del popolo, e potevano disporre della sorte e degli averi di tutti, allora non un assassinio, non una grassazione, non un furto succedeva, e questi tali debbono poi essere detti grassatori, debbono essere detti malfattori quando non avevano più il potere nelle mani, quando invece un abile Questura li sorvegliava, quando una forza era venuta a stabilirsi fra noi? Ma di questo Zucchi che ci disse il Cerati? l'uomo pratico del paese, l'uomo che bene li conosceva? Non disse altro che Zucchi fu un uomo cattivo, ma che gli sembrava emendato, ma che però vi erano sospetti che potesse essere un ricettatore per piacere. Io non nego le risultanze del dibattimento, ma come mai si può dire ad uno che è emendato nell'atto stesso che me lo si processa? Come si può dire che è un ricettatore di ladri quando mille e mille perquisizioni si fanno nella sua casa, quando si esercita sopra di lui una sorveglianza e nulla si trova? Io credo, signori giurati, che queste osservazioni siano sufficienti per giustificare che Zucchi non fu mai malfattore, che Zucchi non poteva mai essere associato ad altri come malfattore.

Nella mia dirò dell'Archetti Carlo di cui ho la difesa solidale coll'avvocato Filippi. Egli ha battuto il terreno che io aveva intenzione di battere, e ad evidenza vi giustificò che Archetti Carlo se fu malfattore, un malfattore non lo è e non l'era all'atto del suo arresto. Io credo, signori giurati, che realmente tra il tempo passato ed il tempo presente corra un gran divario. A carico dell'Archetti potrà essere una presunzione nel senso di dire: se quest'uomo mi dà indizi di reato lo posso ritenere che egli sia capace di delinquere, ma questi indizi ove sono?

La relazione con Catti, e la relazione con Generi. Ma come va, io dico, che Archetti il quale era in relazione con

Catti e con Generi non è nè della *balla* di Catti nè della di Generi? Esso invece è assegnato alla *balla* della Montagnola con Gardini, Ghedini, ed altri. Come va, io dirò, che quella lettera diretta dal Catti all'Archetti deve essere interpretata come un indizio a reati quando invece la difesa vi giustificherà, e spera di farlo brevemente, che questa lettera non era altro che la lettera di un malfattore che cercava da un altro che fu pure malfattore di avere una coartata. Ma Signori Giurati, riandate un poco nella vostra mente ai tempi passati, riflettete che Archetti fu in galera e vi fu con Catti, pensate che Catti si trovò poscia coinvolto in un processo; egli che si vedeva coinvolto in un processo e che cercava possibilmente di evitarlo cosa doveva fare? Doveva pensare ad una coartata, e questa egli la cercava nel suo compagno di carcere. Ma ebbe effetto la coartata? Mi ha provato il Pubblico Ministero che nell'Archetti vi fosse almeno l'intenzione di prestarsi a favorire il Catti?

Ma mi si dirà: Archetti uscito dal carcere andò in una casa di tolleranza, cercò realmente là un'occupazione.

Io non vi dirò che l'occupazione dell'Archetti fosse onesta, ma era un'occupazione adattata alla sua condizione; vi dirò solo, o signori, che la condizione dell'Archetti era la condizione del condannato il quale sortiva dalla galera, vi dirò in una parola che Archetti fu trovato laborioso, che fu trovato industrioso, che Archetti non lasciò nemmeno agli impiegati di Questura fra i quali il signor Gerati, non lasciò nulla a che dire sulla sua condotta posteriore alle carceri. Ma si accennò come nella casa di tolleranza si vedessero gli oggetti rubati, come colà si trovasse in una parola l'immoralità. Oh sì, qui ne convengo, Archetti sarà immorale, ma non per questo sarà malfattore. L'immoralità non è una conseguenza logica per essere malfattore. Di più vi farò un'altra osservazione. All'Archetti si sequestrarono tutti gli oggetti che furono presso di lui rinvenuti. Qualche cosa si trovò ma egli ne giustificò la provenienza, almeno diede indizi che non fosse roba rubata.

Ecco, signori, ecco da questo lato, dall'aver trovato nell'Archetti la giustificazione, dirò così che realmente i sospetti del Pubblico Ministero non erano avvalorati, e così pure i sospetti della Questura, io credo che possa concludere a favore di Archetti che egli fu, ma non è un malfattore. D'altronde la teoria del diritto ci insegna che le pene l'uomo, e che, quando il delinquente le ha scontate, lo ridona alla società. Questa teoria sarà forse una lettera morta?

Non mi resta più che Gardenghi Giacomo. Questo Gardenghi fu nell'atto di accusa detto un malfattore. Quando il Pubblico Ministero nel suo sistema dell'atto di accusa mi riteneva costui come un ozioso, come un vagabondo, un condannato, un precettato, e lo assegnava alla categoria dei malfattori, il sistema della difesa era quello di giustificare che se Gardenghi fu sospetto, non fu mai condannato, se fu giuocatore non fu mai malfattore. Ma quando nel secondo subordinato sistema il Pubblico Ministero cui viene a creare una nuova *balla* dei giuocatori, oh! allora in questo secondo sistema la difesa trova realmente molto a che dire contro le conclusioni del Pubblico Ministero. L'egregio mio collega, avvocato Filippi, parlandovi ieri sull'ingegnere del reato, dimostrandovi i due sistemi adottati dal Pubblico Ministero, vi insinuò un terzo sistema che io credo realmente adottabile nel giudizio attuale. Egli vi disse, non si parli di associazione in massa o generali, perchè non esiste; non si parli di tante associazioni perchè queste non trovano un addentellato nei fatti. Egli vi suggerì un terzo sistema, quello di riconoscere in tutti questi imputati alla perpetrazione dei reati speciali altrettante corrette: egli vi venne a dire che in Bologna vi erano realmente molti che commettevano furti e grassazioni; egli vi venne a dire e vi giustificò dalla divisione dei proventi dei singoli reati, e vi citò il fatto di Pepoli, di Zinetti, ed io vi aggiungerò anche il fatto di Brazzetti, le cui parti furono divise in sette, come appunto sette vi diceva il Campesi erano i consumatori del reato; vi disse che in questa causa egli non ravvisava l'idea di associazione, ma di tante corrette.